

# Il Congresso dei poteri locali e regionali



## 21<sup>a</sup> SESSIONE

Strasburgo, 18-20 ottobre 2011

## La Carta europea dell'autonomia locale nel diritto interno degli Stati

Risoluzione 331 (2011)<sup>1</sup>

1. Dalla sua entrata in vigore nel 1988, la Carta europea dell'autonomia locale (qui di seguito denominata "la Carta") rimane l'unico strumento giuridico europeo vincolante ad avere fissato i principi dell'autonomia locale democratica. È il garante dei diritti delle collettività locali europee, e ha segnato una tappa essenziale nello sviluppo democratico europeo, enunciando per la prima volta il principio di sussidiarietà, in base al quale l'esercizio delle responsabilità pubbliche deve incombere sulle autorità più vicine ai cittadini.

2. L'attuazione di un trattato internazionale quale la Carta nell'ordinamento nazionale di uno Stato Parte contraente è denominata "recepimento". La ratifica della Carta implica un'attenta considerazione delle modalità e del grado di tale attuazione. Al riguardo, il Congresso nota con soddisfazione che la maggior parte degli Stati che hanno ratificato la Carta negli ultimi dieci anni l'hanno resa direttamente applicabile nei loro ordinamenti nazionali.

3. La Carta copre oggi la quasi totalità del continente europeo. Il Congresso esprime soddisfazione in tal senso per la ratifica da parte di Andorra, intervenuta nel marzo del 2011, che porta a 45 il numero di Stati membri che l'hanno firmata e ratificata.

4. Convinto che il processo di recepimento della Carta negli ordinamenti nazionali sia di fondamentale importanza per un buon funzionamento della democrazia locale negli Stati Parti contraenti, il Congresso è risoluto a continuare a promuovere l'effettività delle disposizioni della Carta e a incoraggiarne l'applicazione diretta negli Stati Parti contraenti.

5. Il monitoraggio del rispetto della Carta da parte degli Stati Parti contraenti ha permesso di procedere a una costante valutazione della sua interpretazione e favorito il progressivo emergere di una 'cultura della Carta', contribuendo a migliorare il grado di recepimento della Carta negli Stati Parti contraenti.

6. Al fine di contribuire a favorire l'interpretazione della Carta e la sua diretta applicazione negli Stati membri, il Congresso chiede alla propria Commissione Governance di elaborare delle linee guida sull'attuale interpretazione delle disposizioni della Carta, rivolte agli organi legislativi, agli organismi di monitoraggio e alle corti costituzionali. Tali linee guida dovrebbero prendere in considerazione le conclusioni dei rapporti di valutazione del rispetto della Carta da parte degli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda la definizione di un corpus dei diritti delle autorità locali e la giurisprudenza delle corti costituzionali relativa all'applicazione della Carta, laddove esiste, al fine di aiutare gli Stati parti ad applicare la Carta.

---

<sup>1</sup> Discussa e approvata dalla Camera dei poteri locali il 19 ottobre 2011 e adottata dal Congresso il 20 ottobre 2011, 3<sup>a</sup> seduta (vedi documento [CPL\(21\)2](#), relazione esplicativa, relatore: W. Borsus, Belgio (L, SOC)).



7. Il Congresso chiede alla propria Commissione di Monitoraggio:

*a.* di continuare a rafforzare e sviluppare il monitoraggio della Carta e proseguire l'esame sistematico, in occasione delle sue visite di monitoraggio, della questione del recepimento della Carta;

*b.* di sensibilizzare gli organi giurisdizionali, incontrati dalle delegazioni del Congresso nel corso delle loro missioni di monitoraggio, sulla necessità di basare le loro decisioni sulla Carta, oppure sull'ordinamento nazionale che l'ha recepita, per ogni questione che potrebbe sorgere riguardante la democrazia locale;

*c.* di esaminare le misure concrete che potrebbero essere appropriate nei casi di mancato rispetto delle raccomandazioni del Congresso riguardanti l'applicazione della Carta in un determinato Stato.

8. Il Congresso invita le associazioni di poteri locali:

*a.* a esaminare ogni nuova legislazione in materia di democrazia locale adottata nel loro paese, per verificare la sua conformità alla Carta;

*b.* a vigilare affinché gli enti locali siano consapevoli delle loro possibilità di ricorso davanti ai tribunali, se sorgono dubbio sul rispetto della Carta, al fine di domandare l'applicazione delle disposizioni della Carta qualora le autorità competenti avessero omesso di farlo;

*c.* a mantenere un dialogo regolare con le loro autorità nazionali, in vista del miglioramento del recepimento della Carta nei loro ordinamenti interni, con un'attenzione particolare alle disposizioni che non sono state accettate;

*d.* a riferire al Congresso in merito alle attività intraprese riguardanti i precedenti punti 8.*a*, *b* e *c*, nonché a ogni misura positiva adottata per favorire il recepimento della Carta nei loro ordinamenti giuridici;

*e.* a cooperare con le loro autorità nazionali per garantire che la Carta sia messa a disposizione nelle lingue nazionali, regionali e minoritarie, qualora non fosse stato ancora fatto, ed accertarsi che un esemplare di ogni traduzione sia depositato presso l'Ufficio dei trattati del Consiglio d'Europa, per renderlo accessibile al pubblico.